

N. 2

Del 17 febbraio 2014

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti

Loro sedi

Gentili Clienti,
nella presente circolare ci occuperemo:

- **Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2013**
- **Certificazione utili distribuiti nel corso del 2013**
- **Inail: proroga dei termini al 16 maggio 2014**
- **Dichiarazioni d'intento**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Enrico Calabretta

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2013

Come ogni anno, in attuazione dell'art. 4, c. 6-ter e 6-quater DPR 322/98, **entro il 28 febbraio** devono essere consegnate, o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2013 sui:

- Compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali (si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto);
- Compensi corrisposti agli intermediari di commercio.

Vanno inoltre predisposte e consegnate le certificazioni delle ritenute operate dai condomini per contratti di appalto di opere o di servizi e le certificazioni delle ritenute operate dalle Banche e dalle Poste Italiane al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all'esecuzione dei lavori che fruiscono delle detrazioni del 50% e del 55%.

Il citato decreto non prevede una forma obbligatoria per le certificazioni, tuttavia esse devono contenere i seguenti dati:

- Identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscrive la certificazione);
- Identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- Causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- Importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili;
- Ammontare delle ritenute operate;
- Ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (es. gestione separata Inps, Enasarco, ecc...);
- Periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

Ricordiamo che la certificazione delle ritenute sarà utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi del percipiente e del modello 770 semplificato.

CERTIFICAZIONE UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2013

I soggetti IRES che hanno corrisposto utili, i soggetti che hanno corrisposto proventi equiparati agli utili e i soggetti che hanno corrisposto somme all'associato in partecipazione con apporto di capitale o misto sono tenuti a rilasciare entro il **28 febbraio 2014** le certificazioni attestanti le erogazioni di tali somme avvenute nel corso del periodo d'imposta 2013.

Le somme da certificare mediante tale modello fanno riferimento:

- Alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza);
- Alle riserve di capitali distribuite, verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, c. 1 Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- All'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%;
- All'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- Alle remunerazioni dei contratti in associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- Agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 Tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.

Dati contenuti nella certificazione

Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2013.

Con particolare riferimento ai dividendi di partecipazione qualificate detenute da persone fisiche lo schema della certificazione distingue tra:

- Utili formati sino al periodo d'imposta in corso al 31.12.07;
- E utili formati successivamente.

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, dal 40% al 49,72% in connessione con la modifica dell'aliquota Ires in capo alla società emittente.

Nei casi in cui il percettore sia un soggetto Ires, a prescindere o meno dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell'ammontare del dividendo.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- Dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2014 (o nel modello 730/2014);

Dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2014.

INAIL: PROROGA DEI TERMINI AL 16 MAGGIO 2014

Il termine per il **pagamento dei premi e dei contributi assicurativi** previsto originariamente per il **16 febbraio** 2014 è stato differito al **16 maggio** 2014. È quanto deciso dai Ministeri dell'Economia e del Lavoro e chiarito dall'INAIL con la nota n. 495 del 23 gennaio 2014. Vediamo nello specifico quali sono gli adempimenti rinviati.

Nello specifico sono rinviati al mese di maggio:

- l'autoliquidazione 2013/14;
- il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione.

Si ricorda che l'art. 1, comma 128, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha disposto che *"con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"*.

La finalità del differimento dei termini è quella di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di poter beneficiare immediatamente della riduzione di cui sopra.

La Nota n. 495 precisa che rinviare da febbraio a maggio le scadenze consentirà all'INAIL di provvedere alle elaborazioni statistiche che riguardano gli andamenti infortunistici nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi, così da poter determinare la misura della riduzione percentuale, nonché i criteri di individuazione dei beneficiari, che verranno entrambi inseriti in un apposito decreto ministeriale.

Il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirà:

1. il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014 (sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999);
2. i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini

nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;

3. il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

La proroga dovrebbe riguardare anche il termine del 17.03.2014, fissato per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi "Alpi online" e "Invio dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi (ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999) e per chiedere la riduzione prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane.

Il premio pagato ratealmente dovrà essere sempre diviso in **quattro rate**, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà:

- 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con maggiorazione degli interessi;
- 3° rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

DICHIARAZIONI D'INTENTO

Chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell'Iva sugli acquisti deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione. Possono acquistare senza pagamento dell'imposta i cosiddetti **esportatori abituali**, coloro, cioè, che nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo (per esempio, coloro che nel 2013 hanno avuto un volume d'affari di 100.000 euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10.000 euro). Per acquistare senza pagamento dell'Iva gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d'intento. I fornitori, a loro volta comunicano i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

L'art. 2, co. 4, del c.d. Decreto Semplificazioni, DL 16/2012 ha modificato la disposizione normativa relativa al **termine di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute** (articolo 1, co. 1, lettera c), del D.L. n.746/1983), disponendo che la comunicazione non deve essere più presentata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d'intento, bensì "*entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta*". Grazie a tale modifica l'obbligo di invio della comunicazione non decorre più dalla data in cui la dichiarazione d'intento è ricevuta, ma **dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il soggetto (fornitore) pone in essere operazioni senza applicazione del tributo**. Una volta verificata tale condizione, la comunicazione deve essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell'Iva riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili, ai sensi dell'articolo 8, lett. c), del D.P.R. 633/1972.

Di conseguenza, laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d'intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione, l'obbligo di comunicazione non sussiste.

Sostanzialmente, per effetto di tale modifica:

- l'obbligo di comunicazione non decorre dalla data in cui la dichiarazione d'intento è ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il **soggetto fornitore pone in essere operazioni senza applicazione dell'IVA;**

• verificata la precedente condizione, la comunicazione deve essere inviata **entro il termine previsto per la liquidazione dell'Iva riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili**, ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d'intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione, l'obbligo di comunicazione non sussiste.

Si ricorda che la comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Cambierà il soggetto tenuto alla comunicazione - In base al Disegno di Legge n. 958/2013 (il cosiddetto "disegno di legge sulle semplificazioni") è attesa una modifica in relazione al soggetto tenuto all'adempimento.

Con il comunicato del 3 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha anticipato che l'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposterà dal fornitore dell'esportatore abituale a quest'ultimo. Per effetto delle novità, infatti, sarà l'esportatore a trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà consegnare al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell'Iva.